

ADEMPIMENTI

La cessione dei crediti certificati dalle PA agli istituti di credito

di **Alessandro Perini**

Nel nostro ordinamento è stato da un paio d'anni messo a punto un sistema attraverso il quale

l'impresa creditrice della Pubblica Amministrazione può ottenere mediante la **Piattaforma elettronica** resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **la certificazione**

del credito che attesti la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Possono essere certificate le somme dovute per

somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

La certificazione del credito consente all'impresa di **scegliere** se attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata, procedere alla

anticipazione/cessione del credito presso una banca ovvero

compensare il credito con somme iscritte a ruolo o somme dovute a seguito di adesione a uno degli strumenti di chiusura anticipata delle liti fiscali.

In particolare, l'art.37 del D.L. n.66/2014 ha introdotto la **garanzia dello Stato** per i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle amministrazioni diverse dallo Stato maturati al

31 dicembre 2013 (quindi, fatturati entro tale data). Requisito obbligatorio per avvalersi della garanzia dello Stato è la presentazione di

istanza di certificazione del credito mediante la Piattaforma elettronica entro il **termine ultimo del 31 ottobre 2014.**

Con il rilascio della certificazione, che deve avvenire

entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla Piattaforma elettronica da parte dell'impresa creditrice, la pubblica amministrazione accetta preventivamente la possibilità che il credito venga

ceduto a

banche o intermediari finanziari. A decorrere dalle istanze presentate dal 1° luglio 2014 vi è l'obbligo di indicazione da parte dell'ente pubblico della data di pagamento del credito sulla certificazione rilasciata.

Con la

cessione pro soluto del credito maturato

entro il 31 dicembre 2013, certificato e assistito dalla garanzia pubblica, l'impresa creditrice

esce definitivamente dal rapporto con la **Pubblica Amministrazione** e può incassare **immediatamente** quanto vantato, al netto di una **contenuta percentuale di sconto**. Il **“costo”** dello **sconto immediato** del credito è pari **all'1,90% annuo** per crediti di importo inferiore a € 50.000, ovvero **all'1,60%** sull'importo dei crediti eccedente € 50.000.

Solo nelle ultime settimane le **filiali** degli **istituti di credito** hanno ricevuto dagli uffici centrali le disposizioni interne per gestire le **operazioni di smobilizzo** del credito certificato. La Circolare n.31 del 20 ottobre 2014 di Assonime ha chiarito che il 17 luglio 2014 è stata adottata una **convenzione-quadro** tra il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** e l'**Associazione Bancaria Italiana**, a cui hanno aderito tutti i principali istituti di credito presenti sul territorio nazionale, che contiene anche **un fac-simile del contratto di cessione pro soluto** del credito certificato a una banca o intermediario finanziario.

In luogo della vecchia **autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione del credito**, inoltre, sono semplificati gli **adempimenti** per la cessione dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari che possono avvenire mediante **scrittura privata**. Le cessione del credito è notificata a partire dalla **data di comunicazione** alla pubblica amministrazione attraverso la Piattaforma elettronica, che costituisce **data certa**, salvo che le pubbliche amministrazioni si oppongano entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione. Gli **atti di cessione** dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni entro il **31 dicembre 2013** sono **esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo**, fatta salva l'imposta sul valore aggiunto.

Molti **istituti di credito** procedono alla formalizzazione della **cessione pro soluto** dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione solamente per **fatture emesse entro il 31 dicembre 2013** (in quanto aventi la garanzia dello Stato). Per somme maturate e relative fatture emesse **nel corso del 2014** la via per rendere liquido il credito certificato e **“convincere”** la banca è costituita dall'accordo

“Plafond Crediti P.A.”, che l’Associazione Bancaria Italiana ha approvato il 22 maggio 2012 con le principali associazioni imprenditoriali e la cui **operatività** è ad oggi prevista fino al **31 dicembre 2014**.

Il Plafond Crediti P.A. consente alle **Piccole e Medie Imprese** che **non abbiano posizioni debitorie** classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso, di **contrattualizzare** con **l’istituto di credito** (alternativamente) lo **sconto pro soluto**, **l’anticipazione del credito con cessione pro solvendo**, ovvero **l’anticipazione del credito senza cessione** dello stesso.